

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, ZUGNO, MAZZEI e BUZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1975

Aumento da lire 200 milioni a lire 400 milioni del contributo all'Unione italiana dei ciechi

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 21 novembre 1969, n. 928, il contributo a favore dell'Unione italiana dei ciechi è stato aumentato a lire 200 milioni annui, somma di cui l'Unione stessa usufruisce attualmente.

Come è noto, l'Unione italiana dei ciechi, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, ha la rappresentanza e la tutela degli interessi dei minorati della vista e opera quindi costantemente a tutti i livelli per migliorare moralmente e materialmente le condizioni dei ciechi italiani.

In merito giova tener presente che la categoria dei non vedenti ha acquisito, grazie a questa continua azione, molteplici risultati sia qualitativi che quantitativi. Basta ricordare i circa diecimila ciechi inseriti nel ciclo produttivo quali insegnanti, direttori didattici e presidi nelle scuole speciali per ciechi e nelle scuole normali secondarie di ogni ordine e grado; quali massofisioterapisti e centralinisti telefonici in enti pubblici e privati e, infine, quali liberi professionisti, artigiani, commercianti eccetera.

Siamo certi che nel prossimo futuro i non vedenti potranno accedere ad altre attività e ciò per l'azione che l'Unione italiana dei ciechi sta compiendo attraverso studi molto

approfonditi, nell'intento appunto di dare la possibilità alle migliaia di ciechi disoccupati di trovare un'occupazione *ad hoc*. Accanto a ciò vi è l'operatività per la prevenzione della cecità, l'elevazione della istruzione dei privi della vista, l'assistenza ai bisognosi, la sistemazione degli anziani nelle poche case di riposo a disposizione, l'assistenza domiciliare dei ciechi inamovibili, il recupero dei ciechi pluriminorati in generale e dei cieco-sordi in particolare.

Per attuare quanto sopra l'Unione italiana dei ciechi è così strutturata:

a) una sede centrale presso la quale funziona il servizio del « Libro parlato » ove avviene la registrazione sui nastri magnetici e la distribuzione gratuita ai ciechi di opere culturali e scientifiche e libri di lettura; il Centro per l'autonomia del non vedente, che persegue lo scopo di studiare tutti quei sussidi utili a rendere autonomi i non vedenti; la Scuola nazionale cani guida per ciechi; il Centro « Don Carlo Gnocchi » per la prevenzione della cecità, il Centro dei ciechi pluriminorati che opera, come già detto, per il recupero di tali invalidi; gli uffici istruzione, lavoro, assistenza, rapporti con gli enti similari dei Paesi esteri e con le organizzazioni poste sotto l'egida dell'ONU;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) i Consigli regionali, ubicati nei capoluoghi di regione, che mantengono costanti contatti con gli Enti regione;

c) le Sezioni provinciali, che hanno sede in tutti i capoluoghi di provincia;

d) le Sezioni intercomunali e le rappresentanze comunali.

Al proposito si fa notare che l'Unione provvede a retribuire regolarmente i dipendenti della Sede centrale, mentre purtroppo, proprio a causa degli esigui fondi a disposizione, non è ancora stato possibile inquadrare nell'organico unico gli oltre 300 collaboratori delle sezioni provinciali, intercomunali e delle rappresentanze.

Per i motivi di cui sopra e per la lievitazione del costo della vita e quindi dei servizi verificatasi in questi ultimi anni, risulta evi-

dente che il contributo di funzionamento, stabilito con legge del 1969, cioè ben sei anni or sono, è largamente insufficiente.

Chiediamo pertanto, sicuri di interpretare la volontà di tutti i senatori, che il contributo in questione venga portato a lire 400 milioni annui, con decorrenza 1° gennaio 1976.

In tal modo il Parlamento dimostrerà, ancora una volta, la sua concreta solidarietà all'Unione italiana dei ciechi, ente che, in 55 anni di attività, ha compiuto una profonda rivoluzione sociale nel Paese, collocando i ciechi italiani ad un livello pari a quello dei Paesi più progrediti nel settore.

Al maggior onere derivante dal presente disegno di legge si farà fronte con lo stanziamento di pari importo accantonato nel capitolo 3523 del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio 1976.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dal 1° gennaio 1976 il contributo annuo a favore dell'Unione italiana dei ciechi, fissato con legge 21 novembre 1969, n. 928, in lire 200 milioni, è aumentato a lire 400 milioni.

Art. 2.

Al maggior onere derivante dalla presente legge si fa fronte, nell'esercizio finanziario 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.